



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



ORIGINALE

Ordinanza n. 13/2023

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO 15 GIUGNO – 20 SETTEMBRE 2023.

IL SINDACO

Premesso che:

- A. per consuetudine si procede a bruciare all'aperto ramaglie derivanti dalle potature delle piante, nonché residui vegetali come erbacce, fogliame e sfalci provenienti dalla attività di pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
- B. la bruciatura di tali materiali, sebbene di origine vegetale, provoca emissione in atmosfera di fumi contenenti sostanze incombuste, che sono causa di inquinamento ambientali, problematiche di caratteri igienico e soprattutto rappresentano un serio pericolo di incendi.

Considerato che:

- A. le condizioni climatiche della stagione estiva, rendono alto il pericolo di incendi boschivi e di conseguenza, mettono in serio repentaglio l'incolumità delle persone, dei beni e dell'intero patrimonio ambientale;
- B. l'abbandono e l'incuria degli appezzamenti di terreno possono essere anch'essi causa di incendi.

Visto:

- A. la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- B. il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- C. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- D. il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazione dalla Legge di 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio; E. il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- F. la L. n. 116 dell'11/08/2014;
- G. le leggi di settore.

Considerato che:

- A. con D.G.R. n. 302 del 21/06/2022 (BURC n. 57 del 27.06.2022) la Regione ha approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024, con allegati.";



COMUNE DI CAMIGLIANO



Provincia di Caserta

- B. l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- C. il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

Visto che:

- A. la Regione Campania con D.D. nr. 258 del 12/06/2023, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità *per gli incendi boschivi – anno 2023*" sul territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 20 settembre 2023** con il quale si invitano le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni ad emanare specifiche ordinanze preordinate alla prevenzione degli incendi;
- B. il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- C. l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Attesa la propria competenza

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti, il **divieto assoluto di abbruciamento** di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di qualsiasi residuo vegetale agricolo e forestale nel **periodo 15 giugno – 20 settembre 2023** su tutto il territorio comunale;

A tutti i proprietari – conduttori – detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri;
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- al rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;



COMUNE DI CAMIGLIANO



Provincia di Caserta

Richiama altresì i **DIVIETI** e gli **OBBLIGHI** vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.

A V V E R T E

Che in caso di mancata ottemperanza del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

R I C O R D A

1. Che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
2. Che per gli addetti allo spegnimento dei roghi è disponibile la bocchetta antincendio per approvvigionamento acqua, nei pressi dell'ingresso dell'edificio scuola elementare in via Roma Incrocio via falchi;
3. Che l'accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno di aree boschive prevede sanzioni Penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
4. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Camigliano o agli organi di polizia eventuali trasgressori;



COMUNE DI CAMIGLIANO



Provincia di Caserta

5. Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta;
 - Regione Campania – numero verde 800 449 911;
 - Carabinieri Forestale – 1515;
 - Comando di Polizia Locale - 0823/879520 int. 2;
 - Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore;

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Camigliano.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Calvi Risorta (CE);
- alla Prefettura di Caserta
- alla Questura di Caserta;
- al Comando della Guardia di Finanza di Caserta;
- alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
- alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente;

Camigliano: 14.06.2023

IL SINDACO
Avv. Antonio Veltre